

Numero
230

tc

1

Bellinzona
22 gennaio 2025

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Sergio Morisoli
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione n. 124.24 del 1° ottobre 2024 Direttive del DECS sui comportamenti inadeguati in ambito scolastico

Signor deputato,

l'interrogazione in oggetto solleva alcune perplessità di carattere lessicale riferite al termine "depistare" impiegato nel volantino di presentazione del Servizio di consulenza per situazioni di possibili abusi sessuali e maltrattamenti su minori (SeAM) e presente nel paragrafo dedicato al SeAM nelle Direttive sui comportamenti inadeguati in ambito scolastico del 13 giugno 2023.

Prima di entrare nel merito delle domande poste, lo scrivente Consiglio ritiene importante evidenziare le ragioni che hanno spinto il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) a emanare delle Direttive sui comportamenti inadeguati in ambito scolastico (rivolte dapprima alle scuole cantonali; estese poi anche agli istituti comunali nel novembre del 2024). Ogni mandato educativo deve fondarsi sulla cultura del rispetto. Chi ricopre il ruolo di insegnante, o qualsiasi altro ruolo in ambito scolastico, deve tenere nei confronti delle allieve e degli allievi comportamenti eticamente e professionalmente corretti. Chi insegna deve rispettare il diritto della personalità di allieve e allievi e tutelarne l'integrità fisica, psichica, sessuale, morale e sociale. Norma peraltro prevista dalla Legge della scuola all'art. 58.

Sempre al fine di tutelare allieve e allievi, il Consiglio di Stato ha creato il SeAM che ha il compito di fornire consulenza e sostegno alle direzioni e a tutte le attrici e tutti gli attori della scuola confrontati con possibili casi di abuso sessuale o maltrattamento perpetrati su minori.

In merito alle domande poste dall'interrogante va inoltre premesso che in italiano per il termine "depistare" vi sono due diverse accezioni. Un'accezione, che deriva dal francese, rimanda a "scoprire" o "rintracciare". Infatti, nell'uso tecnico-specialistico delle scienze mediche e sociali "depistare" significa identificare fattori nascosti o meno evidenti di una condizione o di un fenomeno (si veda ad esempio la versione online del *Grande dizionario italiano dell'uso*, il [Nuovo de Mauro](#)). L'altra accezione, che rileva dal linguaggio comune, si riferisce ad azioni che intendono "mettere su una falsa pista", sviare o ingannare. Nel volantino del SeAM e nelle Direttive sui comportamenti inadeguati il termine "depistare" è utilizzato nell'accezione tecnico-specialistica.

Fatte queste premesse, rispondiamo alle domande poste come segue.

1. Depistaggio di situazioni di abuso: per quale motivo il DECS istruisce il consulente del Servizio di consulenza in ambito scolastico per situazioni di possibili maltrattamenti o abusi sessuali su minori a “depistare” tali situazioni?

Il SeAM ha il compito di sostenere le attrici e gli attori scolastici nell'interpretare e nell'identificare le modalità più idonee per affrontare situazioni che, potenzialmente, richiedono un intervento a protezione del minore.

Le e i consulenti del SeAM accompagnano insegnanti, docenti e altri operatrici e operatori scolastici nel valutare precocemente situazioni di criticità riferite a possibili maltrattamenti (fisici, psicologici, negligenze...) o abusi sessuali attraverso una consulenza mirata e attenta su ogni richiesta che può giungere dalle scuole.

Il SeAM, che fa capo al DECS e al Dipartimento della sanità e della socialità, è a disposizione di tutti gli ordini della scuola dell'obbligo, del postobbligo, delle scuole speciali e delle scuole private parificate; recentemente il suo campo d'azione è stato esteso pure all'ambito extrascolastico.

2. Coinvolgimento del Ministero pubblico: perché, di fronte a reati così gravi, le Direttive non stabiliscono il coinvolgimento immediato del Ministero pubblico?

Le Direttive sui comportamenti inadeguati in ambito scolastico del 13 giugno 2023 introducono un obbligo di segnalazione per i quadri scolastici cantonali che osservano o vengono a conoscenza di un comportamento inadeguato da parte di adulti che operano nella scuola nei confronti di allieve o allievi.

I quadri scolastici sono tenuti a informare, tramite comunicazione scritta, i propri funzionari o le proprie funzionarie dirigenti di riferimento che, a loro volta, devono verificare l'evoluzione della situazione e delle misure adottate a seguito della segnalazione. Nel caso dei quadri scolastici comunali, oltre che al l'ispettorato scolastico, la procedura prevede che siano coinvolte le autorità comunali.

Occorre dunque ribadire che la novità introdotta dalle Direttive riguarda l'obbligo di notifica per i quadri scolastici e non – come sembra intendere l'interrogante – un obbligo di denuncia alle autorità penali.

Come si evince dalla definizione presentata nelle direttive, con “comportamento inadeguato” si intende qualunque condotta impropria di adulti di riferimento che operano nella scuola. Un comportamento inadeguato può manifestarsi attraverso condotte, parole, atti, gesti, scritti capaci di arrecare offesa alla personalità, alla dignità o all'integrità fisica, psichica o sessuale di allieve e allievi, rispettivamente di metterne in pericolo l'apprendimento, oppure di degradare il clima di istituto. Già oggi la Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti prevede all'articolo 31a per il dipendente o la dipendente l'obbligo di denuncia alle autorità di perseguimento penale, ai suoi superiori o all'autorità di nomina i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constata o gli sono segnalati nell'esercizio della sua funzione. Non tutti i comportamenti inadeguati sono di rilevanza penale; in ogni caso la scuola – rispettivamente il DECS – sono tenuti a intervenire di fronte a segnalazioni, per l'appunto, di comportamenti non adeguati.

3. **Potenziale reato penale: depistando situazioni di maltrattamento o abuso sessuale, il consulente e le persone a conoscenza di tali fatti rischiano di commettere un reato penale ostacolando il corso della giustizia?**
4. **Possibile errore di traduzione: nel linguaggio giuridico svizzero francese, *dépister* può significare *früherkennen*, ossia “riconoscere precocemente”. È possibile che il termine “depistare” sia stato impiegato erroneamente con questa accezione nelle Direttive?**
5. **Comportamento dei docenti e degli organi scolastici: in caso di conferma di un errore di traduzione, come dovrebbero comportarsi i docenti e gli organi scolastici che si trovano a fronteggiare situazioni come quelle descritte nelle Direttive?**

Si è già indicato in sede di premessa che il termine “depistare” all’interno del volantino del SeAM è utilizzato nell’accezione tecnico-specialistica, che rimanda ad attività mirate a “scoprire” o “rintracciare”.

Il SeAM dispone di quattro psicologi, con esperienza in ambito scolastico e formazioni specifiche sul tema del maltrattamento di minori, che svolgono il ruolo di consulenti per le scuole. La consulenza si traduce nell’ascolto, nell’approfondimento delle situazioni e nell’accompagnamento qualora dovessero essere adottate delle misure (se ad esempio fosse necessario avviare un iter di natura penale) che esulano dal mandato di consulenza del SeAM.

La procedura di notifica introdotta dalle Direttive sui comportamenti inadeguati è stata descritta nella risposta alla domanda numero 2.

6. **Fiducia nel corpo docente: perché il DECS ha sentito la necessità di emanare Direttive specifiche su come gestire i “comportamenti inadeguati”, implicitamente mettendo in dubbio la capacità del corpo docente di agire correttamente di fronte a tali situazioni?**

I fatti venuti alla luce nel 2022 in una scuola media del Luganese hanno messo in evidenza la presenza di margini di miglioramento nella prassi allora corrente di gestione delle segnalazioni di comportamenti inadeguati da parte di docenti, membri del personale scolastico o quadri scolastici nei confronti di allieve e allievi, così come confermato dall’inchiesta amministrativa decisa dal Consiglio di Stato su indicazione del DECS, presa in considerazione anche la volontà del Gran Consiglio. L’introduzione nel giugno del 2023 delle Direttive destinate agli istituti cantonali – completate da apposite Direttive per le scuole comunali nel novembre del 2024 – ha voluto colmare la lacuna appena descritta con lo scopo di rafforzare la tutela di allieve e allievi.

7. **Revisione delle Direttive: il DECS intende ritirare e riscrivere le Direttive del 13 giugno 2023 per garantire un uso corretto della lingua italiana e un’appropriata gestione delle situazioni di maltrattamento e abuso sessuale?**

Le Direttive sono uno strumento utile ed efficace volto a prevenire e sensibilizzare il mondo della scuola su possibili comportamenti inadeguati, ragione per la quale in accordo con l’Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT) esse sono state estese anche alle scuole comunali.

Dall'introduzione a livello cantonale avvenuta nel giugno del 2023 a dicembre 2024 nelle scuole cantonali sono stati notificati 20 casi, 5 dei quali attualmente ancora "aperti". Sulla base delle necessarie verifiche sono stati emessi 7 richiami e 3 ammonimenti; 5 casi non hanno invece richiesto nessun provvedimento, a conferma del fatto che laddove l'approfondimento di una segnalazione non conduce a rilevare criticità, non vi sono conseguenze negative per la persona oggetto della segnalazione rivelatasi non fondata. Si ricorda che il numero di adulti di riferimento a contatto con le allieve e gli allievi delle scuole cantonali si attesta attorno alle 5'000 unità (circa 4'800 docenti).

L'introduzione delle Direttive è inoltre affiancata da attività di formazione del corpo docente e dei quadri scolastici, quali la formazione obbligatoria per funzionarie e funzionari dirigenti relativa a conflitti e violazioni dell'integrità personale (estesa di recente anche ai quadri intermedi), oppure le formazioni offerte alle future e ai futuri docenti sugli ambiti legati all'etica, alla deontologia e al ruolo educativo della professione docente o, ancora, le offerte inserite nel catalogo della formazione continua destinate alle e ai docenti già attivi (come il "CAS sulla mediazione in contesto scolastico"). È stato inoltre preso contatto con il DFA/ASP e la SUFFP per introdurre nella formazione di abilitazione corsi che affrontino anche questi argomenti.

Si è dimostrato in sede di premessa che l'utilizzo del termine "depistare" è corretto e legittimo.

8. Tutela dei whistleblower: il DECS prevede di integrare le Direttive con disposizioni che tutelino anche chi segnala "comportamenti inadeguati", in modo da proteggere chi agisce per il bene dei minori?

Le Direttive introducono un obbligo di segnalazione per i quadri scolastici che osservano o vengono a conoscenza di un comportamento inadeguato. L'ambito evocato dalla domanda – che rimanda alla tutela delle e dei segnalanti – esula dalla portata delle Direttive ed è disciplinato dalla procedura sulle segnalazioni di irregolarità constatate nello svolgimento della propria funzione che, in accordo all'art. 31a della LORD, prevede che esse siano trattate in modo confidenziale e che le e i segnalanti (*whistleblower*) siano protetti da ogni conseguenza negativa sul piano professionale.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 4 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Christian Vitta

Il Cancelliere

Arnoldo Coduri